



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera N. 354 del 25.02.2025



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

INDICE

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONI
3. PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE
4. CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO. RESPONSABILITÀ
5. CONCESSIONE DEL LOGO E PATROCINIO DELL'ORDINE
6. TRASPARENZA
7. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Allegato – modello richiesta contributi



1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Ordine di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine in favore di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.

2 – DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie di interventi che l'Ordine può effettuare vengono definite come:

- **sovvenzioni:** erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla totale copertura dei costi dell'iniziativa e riservate esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- **contributi:** interventi con i quali l'Odcec si fa carico, occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse sociale o per la professione;
- **vantaggi economici:** interventi con cui vengono concessi a terzi a titolo gratuito ovvero a prezzi/tariffe agevolate, beni e servizi erogati dall'Ordine nonché strutture, arredi/attrezzature e cespiti in genere;
- **patrocini:** sono compresi in tale definizione i patrocini e tutte le forme di partecipazione, intesi come l'adesione simbolica dell'Ordine ad una iniziativa, attività o progetti di particolare rilevanza per la professione che vengono ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguitate, senza assunzione di alcun onere e/o responsabilità per l'Ordine.

3– PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE

S'intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che ineriscono a:

- a) la diffusione della conoscenza della professione e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale della figura professionale del commercialista e dell'esperto contabile come configurati dal D.Lgs. n.139/2005;
- b) l'approfondimento scientifico nelle materie economico-finanziarie, tributarie, giuridiche e giuslavoristiche anche mediante la presentazione di pubblicazioni che annoverino tra i loro autori iscritti all'Ordine;
- c) finalità di tipo culturale, sociale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.
- d) il sostegno finanziario di attività e/o iniziative di enti che operano nel campo della formazione professionale continua per gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la preparazione agli esami di stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, per la gestione delle SAF e nel campo della mediazione, dell'arbitrato e della conciliazione.



Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro e non possono essere finalizzate al raggiungimento di posizioni di vantaggio economico.

4- CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO. RESPONSABILITÀ

L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva e discrezionale ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta del richiedente (secondo il modello allegato al presente regolamento e pubblicato nelle forme di legge sul sito web dell'Ordine) il quale fornirà una relazione sull'iniziativa, con allegata la bozza delle forme di comunicazione che coinvolgeranno il logo dell'Ordine.

La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze pervenute le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

I soggetti terzi interessati ad ottenere il patrocinio, contributo, sovvenzione o vantaggio devono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, apposita istanza scritta all'Ordine da trasmettere a mezzo pec o mail. La domanda, (su modulistica di cui sopra) dovrà essere corredata dal programma dettagliato dell'evento, indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine il quale si pronuncia su proposta del Presidente ovvero del Consigliere delegato al progetto della cui materia si iscrive l'iniziativa oggetto dell'istanza stessa, previa verifica in bilancio della disponibilità economica necessaria per lo stanziamento dell'erogazione e/o del contributo.

L'Ordine si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi, senza che per tale motivo possano essere avanzate pretese a titolo risarcitorio nei confronti dell'Ordine.

La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto.

Qualora le richieste di cui al presente Regolamento pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell'evento, ma la prima seduta utile del Consiglio direttivo sia fissata in una data che non consenta di comunicare la decisione assunta con congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento dell'evento, il Presidente potrà adottare il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio ed eventuale contributo salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso e previa interlocuzione per le vie brevi con il segretario, il vicepresidente ed il tesoriere.

L'erogazione a qualunque titolo sarà comunicata al beneficiario con atto scritto indicando le modalità di erogazione.

In ogni caso, i beneficiari dovranno preventivamente concordare con l'Ordine le forme di comunicazione da utilizzare nella pubblicizzazione della propria iniziativa. A tale riguardo l'Ordine può richiedere ai beneficiari dei vari interventi economici che nel materiale divulgativo dell'iniziativa



e/o nell'ambito delle pubblicazioni ovvero nella diffusione dei vari materiali prodotti venga inserita **la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari"** accompagnata dal logo dell'ODCEC.

L'Ordine si riserva di richiedere ai beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni **la predisposizione di rendiconti che dimostrino e documentino le voci di spesa e/o la predisposizione di report che dimostrino le attività/iniziative sostenute dai contributi o dalle sovvenzioni.**

I contributi e le sovvenzioni possono essere dichiarati decaduti e, ove questi siano stati già erogati, gli stessi devono essere restituiti qualora:

- 1) i richiedenti non presentino i rendiconti e la documentazione a supporto delle voci di spesa e/o i report entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa e/o dell'attività;
- 2) in sede di controllo dei rendiconti e dei report, i richiedenti non producano la documentazione e le informazioni richieste dell'ODCEC;
- 3) i contributi e/o le sovvenzioni siano destinate ad essere utilizzate o, ove già erogate, siano stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali sono stati erogati;
- 4) quanto dichiarato nella richiesta di concessione o allegato alla stessa risulti non veritiero;
- 5) non vengano realizzate le iniziative e/o le attività (fatta salva la causa di forza maggiore).

I contributi e le sovvenzioni saranno ridotti proporzionalmente in relazione alla parziale realizzazione dell'iniziativa e/o dell'attività.

Ogni utilizzo del logo o della spendita del nome dell'Ordine senza preventiva autorizzazione o in modo improprio comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno arrecato nonché la restituzione di quanto già corrisposto.

L'Ordine rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari degli interventi economici ed i terzi.

L'Ordine non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative e delle attività alle quali abbia concesso benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti che ricevono dall'Ordine stesso i suddetti benefici.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatta valere nei confronti dell'Ordine nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Ordine sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio delle strutture, degli arredi/attrezzature e dei cespiti in genere di proprietà od in possesso dell'Ordine concessi ai soggetti beneficiari di vantaggi economici, non può comportare responsabilità alcuna dell'Ordine nell'eventualità di danni a persone e/o cose.

Art.5 - CONCESSIONE DEL LOGO E PATROCINIO DELL'ORDINE

L'uso del logo ODCEC è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciate esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con



l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciate esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento, con allegata la bozza delle forme di comunicazione per le quali si chiede la concessione del logo e/o il patrocinio. Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere delegato in materia. La concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'ODCEC di Cagliari», con esclusione di altre diverse espressioni.

La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Il Consiglio dell'Ordine può concedere il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, manifestazioni organizzati da soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, Istituti di istruzione, associazioni di categoria (industriali, commercianti, banche, assicurazioni), associazioni sindacali dei lavoratori di massima rappresentanza, associazioni o enti per la promozione di tematiche di interesse per la categoria o di rilevanza sociale. Il patrocinio non è concesso a favore di società che esercitano attività commerciale ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio gli eventi:

- che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati, senza alcuna rilevanza di ordine professionale o sociale;
- che siano promossi da partiti o movimenti o organizzazioni politiche;

La concessione del patrocinio di cui al presente Regolamento può avere esclusivamente carattere gratuito. Ai fini del presente Regolamento, sono a titolo gratuito i patrocini che non comportano l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente né assunzione di responsabilità alcuna riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza, completezza e qualità.

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile il logo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. E' inoltre fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di:

- far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari;
- invitare il Presidente, o consigliere delegato, per l'apertura dei lavori o l'inaugurazione dell'evento, favorendone un intervento di saluto e/o di approfondimento oppure inserire nella manifestazione il contributo di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di accettare la partecipazione all'iniziativa e di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini dell'istruttoria;
- inviare alla segreteria dell'Ordine, almeno 15 giorni prima dell'evento, il programma definitivo della manifestazione per l'opportuna pubblicizzazione e bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa; qualora riscontri difformità sul suddetto materiale, l'Ordine può



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CAGLIARI
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

richiederne la regolarizzazione o inibire l'utilizzo del logo e la menzione dell'Ordine.

ART. 6 - TRASPARENZA

La pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Odcec, dell’atto di concessione degli interventi economici disciplinati ai sensi del presente Regolamento costituisce condizione legale di efficacia dell’atto medesimo, in assenza del quale non potrà procedersi all’erogazione.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 7 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web <https://www.commercialisticagliari.it/> e ne verrà altresì data idonea pubblicità.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio e troverà applicazione per i soli procedimenti avviati dopo la sua approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in regolamenti precedentemente adottati in materia dall' Ordine e incompatibili con le previsioni del presente regolamento.